Deliberazione della Giunta esecutiva n. 95 del 29 giugno 2015.

Oggetto: Autorizzazione alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez per la pavimentazione di un tratto di strada forestale "Malga Boch – Spinale", in C.C. Ragoli II.

Vista la richiesta della Comunità delle Regole di Spinale e Manez con nota prot. n. 20150002127 del 22 giugno 2015 (nostro prot. n. 2808 del 25 giugno 2015) di poter pavimentare un tratto di 165 metri della strada forestale "Malga Boc - Spinale" in C.C. Ragoli II parte, la quale presenta una pendenza sostenuta e conseguenti difficoltà di manutenzione.

Considerato che:

- ✓ L'articolo 5.1.17 delle vecchie norme di attuazione del Piano del Parco prevedeva il divieto di "pavimentazione o bitumazione ex novo delle strade esistenti, a parte i casi espressamente previsti per specifiche esigenze entro i programmi annuali di gestione, oltre alla possibilità di manutenzione del manto di usura per quelle già pavimentate o bitumate";
- ✓ con il Programma annuale di Gestione 2014 si autorizzava su richiesta della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, in base al succitato articolo, la pavimentazione per 165 metri lineari di un tratto della strada forestale "Malga Boch - Spinale", con l'avvertenza che la pavimentazione stradale richiesta doveva essere realizzata mediante due strisce di selciato in pietra locale, posata ad opera incerta, con interposto stabilizzato cementato, il tutto posto su letto di conglomerato cementizio con ripartizione dei carichi assicurata da rete elettrosaldata, anziché prevedere una pavimentazione in semplice calcestruzzo armato come da progetto;
- ✓ con lettera di data 21 gennaio 2014 la Comunità delle Regole di Spinale e Manez chiedeva la revisione delle prescrizioni in oggetto domandando di poter realizzare la pavimentazione secondo quanto prescritto dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie che prevedeva la pavimentazione mediante "due strisce della larghezza di 60 cm circa dove passano le ruote dei mezzi, mentre la parte centrale (larghezza cm 80 circa) sia eseguita con terreno vegetale immediatamente rinverdito con semina di specie erbacee locali";
- ✓ tale revisione veniva accolta dal Parco e inserita nella "Variante al Programma annuale di Gestione 2014", approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 981 del 16 giugno 2014;
- ✓ all'attualità la Comunità delle Regole di Spinale e Manez propone nuovamente la progettazione iniziale che prevedeva l'esecuzione di una pavimentazione in calcestruzzo armato per una larghezza di 3 metri in quanto la pavimentazione imposta, con le abbondanti precipitazioni che annualmente avvengono in zona, non permetterebbe il consolidamento della parte centrale inerbita e favorirebbe l'incanalatura dell'acqua tra le due strisce di calcestruzzo.

✓ nel frattempo con il nuovo Piano di Parco approvato con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2015 è stato modificato l'articolo 6 relativo ai Divieti di carattere generale, che per le pavimentazioni recita: "6.1 il Piano del Parco vieta:

6.1.18 la pavimentazione o bitumazione ex novo delle strade esistenti, a parte i casi espressamente autorizzati dalla Giunta del Parco nel limite massimo di mq 500 e, oltre tale limite, i casi espressamente previsti per specifiche esigenze nei Programmi annuali di gestione. E' sempre ammessa la manutenzione delle pavimentazioni esistenti

Per cui ora nel caso in esame, essendo la superficie interessata minore ai 500 mq, non è più necessario inserire la richiesta entro i programmi annuali di gestione ma serve un'autorizzazione della Giunta esecutiva del Parco.

Riconosciuta, ai fini della sicurezza stradale e delle esigenze di manutenzione la fondatezza della richiesta della Comunità delle Regole di Spinale e Manez.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2439, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa ed in base all'art. 6.1.18 delle Norme di Attuazione del Piano di Parco, la pavimentazione per 165 metri lineari di un tratto della strada forestale "Malga Boc - Spinale" in C.C. Ragoli II parte, mediante pavimentazione in calcestruzzo armato come da progetto presentato con la prescrizione che la larghezza deve essere di 2,50 metri con possibilità di arrivare a 3,00 ml. sulle curve.

POC/MC/lb

Adunanza chiusa ad ore 18.45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente f.to Antonio Caola